LightPDF

Associazione Nazionale Giuristi Democratici APS

Sede legale: Vicolo M. Buonarroti, 2, int. 3 - 35135 PADOVA
Recapito: Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 TORINO (c/o Avv. Roberto Lamacchia)
PEO info@giuristidemocratici.it - Web giuristidemocratici.it - Codice fiscale 91239960379

Ringraziando per la sollecitazione, a nome dell'associazione nazionale dei Giuristi Democratici ci limiteremo, anche alla luce delle numerose e valide esposizioni delle ragioni giuridiche che sottendono alla modifica proposta dalla proposta di legge "Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso", ad alcune annotazioni.

Ringraziamo anzitutto le associazioni delle donne e le loro strutture attive contro la violenza, in primis i centri antiviolenza con cui molte nostre associate collaborano nelle sedi territoriali, per aver ricordato, in sede di audizione e nei documenti depositati, le evidenze che emergono proprio dalla pratica dell'assistenza e solidarietà con le donne vittime di violenza e che, in buona parte, confermano la necessità di revisione ed adeguamento delle disposizioni vigenti non solo alla Convenzione di Istanbul ed alle raccomandazioni Grevio e Cedaw (nonché alle decisioni della Corte di Strasburgo che sempre più frequentemente comminano condanne al nostro paese per le carenze, in sede prevalentemente operativa, in materia di tutela delle donne dalla violenza) ma anche ai mutamenti sociali e culturali che sono ormai pienamente invalsi nelle relazioni di intimità, e ci riferiamo anche alla diffusione ed utilizzo di modalità di comunicazione "virtuale", "online", per quanto qui rilevanti solo di riflesso, mediamente nella valutazione dell'esistenza o meno del consenso, prima e dopo.

Le evidenze emerse (il numero assai limitato delle richieste di giustizia da parte delle donne rispetto a quello ben più significativo delle violenze realmente subite; la durata e l'esito dei procedimenti penali in materia, che si attestano, per circa il 50%, in mancato riconoscimento della violenza- tra archiviazioni e sentenze di assoluzione) sono indicative, pur nel necessario rispetto delle garanzie per tutte le parti processuali, di effettive difficoltà nell' applicazione dell'attuale dettato, in primis per effetto delle locuzioni "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali" (art. 609 bis co 1) e " induce taluno" (art. 609 bis co 2), che, in tutta evidenza impongono un quid pluris (quantunque interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in materia estensiva, come violazione del diritto alla libertà di scelta). ai fini del riconoscimento del reato.

Il mantenimento di dette locuzioni nella proposta di legge in esame è già stato ritenuto in evidente contraddizione con l'intento della modifica stessa da più parti nel corso delle audizioni e messo in evidenza in quasi tutte le memorie scritte e pertanto non ci soffermeremo oltre, condividendo le osservazioni svolte sul punto.

Ci preme ancora sottolineare, in particolare rispetto alla tipologia "induzione per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica", la grande rilevanza che la fattispecie specifica ha assunto, soprattutto nei contesti giovanili, in relazione all'abuso su giovani in condizioni di resistenza annullate o fiaccate dall'utilizzo (consapevole o meno) di sostanze alcoliche e stupefacenti (sempre più invasivi ed a volte difficili da verificare, come per le cd. "nuove droghe"),

LightPDF

ovviamente al difuori delle ipotesi di cui all'art 609 ter (su cui, probabilmente, la modifica del 609 bis importerebbe necessità di aggiustamenti). Ciò, beninteso, senza che ciò importi, a contrario, un "onere di resistenza" alla violenza.

E passiamo così al tema centrale della modifica, ovvero quello del consenso e delle sue modalità di espressione (ma anche, ricordiamolo, di accertamento in sede giudiziale), in positivo ed in negativo.

Ci permettiamo di premettere che l'attuale dettato dell'art. 609 bis c.p., che ha per così dire "unificato" in un'unica fattispecie tutte le violazioni commesse contro la libertà sessuale, diversificando il trattamento unicamente in termini di pena, mediante la previsione delle ipotesi di minor gravità, ha avuto a suo tempo ampia giustificazione nella necessità di impedire le umilianti investigazioni puntuali sulle modalità della violenza che imperavano nella prassi (anche giudiziale); intento che solo parzialmente è stato raggiunto nelle sedi territoriali di giustizia, dove purtroppo ancora si assiste troppo spesso a manifestazioni di quella che oggi definiamo "vittimizzazione secondaria". Tale scelta non è certo immune da rischi, sia per quanto attiene la tutela della persona offesa, che spesso vede svilita la violenza subita in "caso di minore gravità" solo in ragione della tipologia di approccio fisico, anche se pesantemente invasivo, sia per quanto attiene la difesa del soggetto accusato, che dall'indeterminatezza della dizione può, a sua volta, subire pregiudizio "in malam partem". E tuttavia la scelta legislativa operata nel 1996 mantiene, a modesto avviso di chi scrive, un fondamento positivo che appare prevalente sui rischi sopra sommariamente esposti.

E' invece sul tema del "consenso" e sulla sua definizione che pare possibile e necessario tenere in considerazione e cercare una descrizione che rispetti appieno il principio di "autodeterminazione" del proprio corpo e dell'attività sessuale, e non solo sotto il profilo del mantenimento e revocabilità del consenso, come correttamente indicato nel testo proposto.

Nel nostro scenario abituale, in sede di udienza, immaginiamo già, alla luce di quanto avviene regolarmente in giudizi attinenti il reato in esame, la difficoltà di provare l'esistenza o inesistenza del consenso (ed ancor più la revoca del consenso), soprattutto "tenendo conto della situazione e del contesto" (sul punto, richiamiamo quanto detto sopra anche in ordine ai contesti giovanili in particolare- anche se non in via esclusiva, ma anche la particolarità della violazione della libertà sessuale e di autodeterminazione nei posti di lavoro, in ragione della sottoposizione al ricatto economico e/o di mantenimento dell'occupazione). Come noto, alcune legislazioni in ambito europeo (in particolare quella spagnola) hanno cercato di arrivare al risultato tramite la regola del "solo sì es sì"; altre, quella tedesca, tramite la valorizzazione del dissenso; si tratta, comunque, e questo ci pare significativo, di normative in evoluzione con tempistiche abbastanza ravvicinate.

Entrambe le soluzioni hanno innegabili vantaggi e svantaggi: pensiamo alla casistica di cui recentemente si è discusso in relazione a decisioni giudiziali che hanno preso in considerazione "i tempi di reazione" della vittima; pensiamo alla difficoltà di apprezzare il rispetto del dissenso sopravvenuto, spesso presente a fronte di un'evoluzione di un evento in senso negativo, come si verifica molte volte nei casi di violenze di gruppo. Tipicamente queste circostanze coinvolgono giovani e minori, accompagnate dal tema della divulgazione di immagini, fattispecie spesso collaterale rispetto alla quale il tema del consenso è requisito fondamentale della stessa configurazione del reato. L'attuale formulazione del reato di cui all'art. 612 ter, in sostanza, non copre, o per lo meno non lo fa adeguatamente, le prassi diffuse di registrazione di ciò che accade, considerando rilevante solo la sua diffusione in assenza di consenso; la realtà ha dimostrato ormai abbondantemente che il semplice possesso costituisce un potenziale atto a offendere in diverse modalità che travalicano il tema della diffusione. La questione più ampiamente potrebbe riguardare il bene giuridico protetto, in termini di indisponibilità di alcuni atti, anche qui applicando la regola del diritto alla revoca del consenso precedentemente prestato. Abbiamo leggermente ampliato la

AI LightPDF

prospettiva, a partire dal focus consenso, la cui definizione e rilevanza ai fini della tutela dalla violenza senz'altro si presterà a criterio interpretativo per la valutazione su tutte le altre tipologie di reato previste in materia. L'attenzione sul punto dovrà quindi essere rigorosa e consapevole di tutte le sue estensioni.

L'occasione offerta dalla proposta di legge, che, nella ratio sostanziale, condividiamo appieno, potrebbe quindi essere anche di apertura di un terreno di ricerca ed aggiornamento della normativa, previa ricerca e valutazione dei dati offerti dall'esperienza giudiziale (soprattutto, ripetiamo, nelle sedi di giustizia territoriale) nell'ottica di garantire la maggior tutela possibile alle vittime di reato nel rispetto delle garanzie processuali dovute all'imputato ed alla sua difesa, senza la pretesa di "prove diaboliche" dall'una o dall'altra parte, in relazione a reati che avvengono di norma in assenza di testimoni ed il cui accertamento è normalmente conseguente ad una valutazione di credibilità della persona offesa e dei (solitamente pochi) riscontri possibili.
Infine, ma non di minor importanza, soprattutto in relazione alla giurisdizione di merito, che tuttora incorre in gravi episodi di vittimizzazione delle persone offese e/o di utilizzo di stereotipi, a volte persino anacronistici, nella valutazione del compendio probatorio, la discussione sul tema "consenso" e "libera autodeterminazione", e l'aggiornamento a partire dall'osservazione delle condotte e della loro valutazione giuridica, non può che portare beneficio all'evoluzione culturale e giuridica all'interno e all'esterno del sistema giustizia.
In questo senso auspichiamo si possa continuare a lavorare e creare un ambiente sempre più fertile per la tutela effettiva della libertà di autodeterminazione e scelta, in direzione ostinata e contraria alla violenza nei rapporti di intimità, che rappresentano l'assoluta maggioranza delle situazioni in cui si agisce la violenza sessuale.

Ci riserviamo di approfondire questi "appunti", con cui abbiamo voluto, nonostante i tempi ristretti a disposizione, soprattutto esprimere la nostra disponibilità a contribuire più diffusamente in ulteriori occasioni su un tema che ci interessa non solo "statutariamente" ma per convinzione dell'indispensabilità della condivisione della libertà e dell'autodeterminazione di donne e uomini non solo sul piano astratto, ma nella sostanza della possibilità decisionale. Scelta che, nel nostro piccolo, noi abbiamo iniziato ad affermare anche internamente alla nostra associazione, con l'istituzione di cariche paritarie di gestione affidate ad organismi direttivi composti da uomini e donne.
Avv. Aurora d'Agostino, Co-presidente Associazione Nazionale Giuristi Democratici